

Roma, 07 luglio 2023

Spett.li Segreterie Nazionali OO.SS.

FILT CGIL
FIT CISL
UIL TRASPORTI
UGL FERROVIERI
FAST CONFSAL
OR.S.A. FERROVIE

e p.c.

On.li Autorità

Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Osservatorio per i conflitti collettivi nel settore dei trasporti

Oggetto: Riscontro Vs. nota odierna del 07.07.2023 in riferimento alle norme tecniche di attuazione sciopero 13.07.2023

Spett.li Segreterie,

con riferimento alla Vostra nota emarginata in oggetto - che si contesta integralmente, ribadendo i contenuti, tutti, di cui alle precedenti note aziendali del 05.07.23 e 06.07.23, anche rispetto alle NTA odierne - si intendono formulare, risolutivamente, le seguenti considerazioni.

Per quanto attiene alla ripresa del servizio, è corretto l'assunto per cui l'onere di assicurare la riattivazione del servizio al termine dello sciopero ricade - certamente - sull'Azienda: quest'ultima, tuttavia, deve assolvervi già prima, dovendone dare informazione all'utenza cinque giorni prima dell'astensione ai sensi dell'art. 2, comma 6, L. 146/90.

Va in merito considerato che: da un lato, la cognizione circa l'adesione del personale allo sciopero avviene nel corso della medesima giornata;¹ su altro versante, il personale che esercita il diritto di sciopero non è raggiungibile per eventuali modifiche del turno.

Ond'è che l'onere di assicurare la ripresa del servizio al termine della protesta, in capo all'azienda, è assolto dall'indicazione già fornita e qui ribadita: il personale dovrà, in ogni caso, presentarsi presso il distretto utile a completare la prestazione programmata ovvero terminare il turno programmato ovvero iniziare la successiva prestazione programmata e ciò dovrà fare nei tempi e luoghi previsti dalla programmazione assegnata.

Riconoscendo che il tema in argomento soffre di contrapposte visioni, non nuoce ricordare che - in assenza di accordo, dovendo rispettare le norme e la *ratio* di cui alla L. 146/90 - quando l'azione di protesta non ha una durata meramente simbolica, ma è tale da incidere significativamente sull'erogazione del servizio, non è più accettabile la difficoltà o impossibilità di fruire dei servizi, nella misura piena e ordinaria, da parte degli utenti alla fine dello sciopero.

¹ Non è peregrino considerare, sul punto, l'orientamento dottrinario incentrato sul nesso di strumentalità tra la dichiarazione preventiva, del lavoratore, di adesione allo sciopero e l'informazione all'utenza anche circa la riattivazione del servizio (cfr. Razzolini O., "Adesione preventiva e informazione degli utenti: problemi aperti in materia di sciopero nei SPE").

D'altronde, concludendo, come sovente riconosciuto dall'Autorità in indirizzo (cfr. vrb. 1025/2014) *il dovere di pronta riattivazione del servizio - che l'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, pone a capo delle Amministrazioni o imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali - implica l'esercizio, da parte datoriale, del proprio potere organizzativo e dispositivo, nonché una collaborazione "attiva" del lavoratore che deve prestare ogni cura affinché vengano realizzate le condizioni che consentono l'adempimento, da parte dell'azienda, dell'onere predetto.*

Sugli altri temi, si rinnova il rinvio *per relationem* alle precedenti note aziendali del 05.07.23 e del 06.07.23, sempre inerenti all'oggetto.

Distinti saluti.

Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.

Gabriele Cerratti
